

Ai gentili clienti
Loro sedi

INPS: partono i controlli sui versamenti fittizi del TFR

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che a fronte del frequente ricorso al **versamento** – solo apparente – **del TFR al fine di ridurre i versamenti contributivi mensili**, **l'INPS ha annunciato l'avvio di alcuni controlli**. L'annuncio è stato reso con il **messaggio n. 2057/2012**, che illustra **alcune delle situazioni critiche di liquidazione diretta del TFR ai lavoratori da parte del fondo di tesoreria, il fondo presso cui affluisce il TFR dei dipendenti da aziende con almeno 49 addetti**. L'INPS, nell'illustrare le situazioni che verranno assoggettate a controlli, evidenzia che **la prassi che si intende contrastare consiste nel portare a conguaglio del versamenti contributivi somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di TFR che di fatto sono di pertinenza del fondo di tesoreria, senza averle in alcun modo versate ai lavoratori**.

Premessa

L'INPS, con il **messaggio n. 2057 del 03.02.2012** ha fornito alcune **disposizioni volte a contrastare pratiche scorrette nell'utilizzo delle somme di TFR a compensazione dei contributi mensili a carico del datore di lavoro**. Secondo quanto illustrato dal messaggio in commento, l'INPS non provvederà a versare le somme richieste a titolo di TFR o sua anticipazione qualora risulti che **il datore di lavoro abbia già portato a compensazione le corrispondenti somme senza mai versarle al lavoratore**.

Di seguito illustriamo nel dettaglio le disposizioni fornite dall'INPS al fine di contrastare tale fenomeno evidenziando, in particolare, le **ipotesi che si possono verificare concretamente, ovvero:**

- **omissione totale o parziale del versamento mensile dei contributi in presenza di denuncia Uniemens;**
- **omissione totale o parziale del versamento mensile dei contributi in assenza di denuncia Uniemens;**

Pagamento diretto a carico del Fondi di Tesoreria e conguaglio dei contributi

Secondo quanto comunicato dall'INPS con il **messaggio n. 2057 del 03.02.2012** pervengono dalle strutture periferiche dell'Istituto numerose **segnalazioni di aziende che portano a conguaglio** - secondo le modalità indicate nella circolare n. 70 del 03.04.2007 - **somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di TFR di pertinenza del Fondo di Tesoreria, senza averle apparentemente corrisposte ai lavoratori.**

La situazione si evidenzia nel momento in cui questi ultimi, anche in assenza di dichiarazione aziendale, chiedono il **pagamento diretto del loro TFR**. È stato anche fatto presente che, in altri casi, sono i **medesimi datori di lavoro a dichiarare l'incapienza e chiedere il pagamento diretto del TFR al Fondo di Tesoreria per importi** che, confrontando quanto riportato nei flussi individuali, **risultano essere già stati conguagliati con riferimento ai lavoratori interessati.**

Al verificarsi delle situazioni appena indicate gli operatori dell'INPS non procederanno al pagamento in quanto **la prestazione risulta già liquidata**. Tale circostanza va **comunicata al lavoratore e all'azienda**; l'informazione dovrà, inoltre, essere **corredata da un puntuale dettaglio degli importi che risultano essere già stati oggetto di conguaglio.**

OSSERVA

Laddove si trattasse di un **mero errore di compilazione del flusso individuale**, sarà, quindi, **necessario invitare il datore di lavoro a procedere alle rettifiche del caso.**

Qualora l'istruttoria - nella quale, ricorrendo l'ipotesi di mancata corresponsione del TFR, sarà necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore - **dovesse, invece, confermare l'irregolarità del comportamento aziendale, il datore di lavoro sarà invitato alla regolarizzazione, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni**; sarà possibile, peraltro, fare ricorso ad accertamenti ispettivi, ove necessari.

L'INPS, secondo quanto chiarito dal **messaggio n. 2057 del 03.02.2012** potrà **procedere al pagamento laddove, avviata l'attività di regolarizzazione/recupero, risulti correttamente definito anche il flusso informativo.**

Richieste di pagamenti diretti in caso di omissioni contributive

Secondo quanto precisato dall'INPS, inoltre, **qualora si sia verificata una omissione parziale o totale del versamento mensile delle quote del TFR nel flusso Uniemens**, in ragione delle variazioni intervenute nelle dichiarazioni aziendali, che hanno **portato all'unificazione dei flussi**

retributivi "EMENS" e contributivi "DM10" nel nuovo sistema UNIEMENS, verranno effettuati dei controlli nel caso di insolvenza del datore di lavoro. In particolare, si possono verificare due ipotesi:

→ **presenza della denuncia Uniemens:** tenuto conto della natura previdenziale riconosciuta alla gestione del Fondo di Tesoreria, **le relative prestazioni** - nell'ipotesi di omissione contributiva riguardante periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione - **sono soggette**, come noto, al **generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice civile**. Di conseguenza, **la liquidazione delle quote di TFR a carico del Fondo stesso potrà avvenire anche nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento totale o parziale dell'importo denunciato mensilmente dal datore di lavoro.**

OSSERVA

L'operatore dell'INPS, in particolare, verifica che, **all'interno del modello DM10 virtuale generato dalla denuncia Uniemens, siano presenti i codici (CF01- CF02- CF11), che indicano il contributo quantificato come dovuto al Fondo di Tesoreria**. Le denunce, **totalmente o parzialmente insolte**, contenenti tali somme **transitano al recupero crediti**; quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura fallimentare, **detti importi dovranno, peraltro, essere tempestivamente insinuati nel passivo fallimentare.**

→ **assenza della denuncia Uniemens:** l'assenza delle denunce Uniemens o la mancanza all'interno del DM10 virtuale dei codici relativi al contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, rendono necessario, per la **quantificazione del debito**, un accertamento che - nei casi di fallimento, in particolare - può **realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento del personale ispettivo**. La trasmissione del modello DM10V alla **procedura recupero crediti** e, in caso di accesso ispettivo, **l'emissione del verbale costituiscono il passaggio essenziale per l'erogazione delle quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria.**

OSSERVA

Nei casi di procedura fallimentare, viene **considerata necessaria l'insinuazione dei crediti al passivo fallimentare.**

Casi particolari

L'INPS, con il messaggio in commento ha analizzato **due casi particolari, ovvero:**

→ la **richiesta di pagamento di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliate** per le quali il **lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo;**

→ la **richiesta di pagamento della quota di TFR** a carico del Fondo di Tesoreria **già conguagliata** ma per la quale **il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare**.

Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le istruzioni impartite dall'INPS in relazione a tali particolari ipotesi.

Richiesta di pagamento di quote di tfr a carico del fondo di tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo: a seguito della segnalazione di alcuni casi in cui **il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria**, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo, **l'INPS ha precisato che in tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria**.

Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, **potrà presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L. 297/82**.

OSSERVA

Riguardo all'illegittimità del conguaglio, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Penale - in più occasioni e, da ultimo, con sentenza n. 33330 dell'8.9.2011 - ha affermato il seguente principio: *"Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva"*.

Di conseguenza **il direttore della struttura che effettua il pagamento dovrà segnalare quanto accaduto alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali ipotesi di reato**.

Richiesta di pagamento della quota di tfr a carico del fondo di tesoreria già conguagliata ma per la quale il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare: qualora **non sia ancora intervenuta la dichiarazione di esecutività** dello stato passivo ovvero **la richiesta del lavoratore non sia ammessa al passivo fallimentare**, la **liquidazione del TFR a carico del Fondo di Tesoreria è subordinata all'esito di un accesso ispettivo** con cui, essendo stato accertato il diritto all'erogazione in capo al richiedente, sarà **addebitato il valore della quota di TFR indebitamente conguagliata dal datore di lavoro fallito**.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO